



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO CONTRATTUALISTICA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LEGALE

ORDINANZA SINDACALE N. 24 del 25/11/2019

OGGETTO:ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA LIMITAZIONE DELL'ORARIO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE ALL'INTERNO DI QUALSIASI CONTENITORE DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO ALIMENTARI E MISTI UBICATI NEL CENTRO STORICO E REITERAZIONE DELL'ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 17 DEL 27/08/2019 PER LA LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ALCOLICI E BEVANDE IN RECIPIENTI DI VETRO O LATTINA SU AREA PUBBLICA NEL CENTRO STORICO.

Il Sindaco

Premesso che:

- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della legge n. 125/2001 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati*", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017, convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 50, c. 5, 2° periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 8, c. 1, lett. a), n. 1), D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18/04/2017 n. 48, prevede che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, possa emanare ordinanze contingibili ed urgenti "*in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*";
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Dato atto che:

con Ordinanza Contingibile e Urgente n. 17 adottata e pubblicata in data 27/08/2019 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, c. 5, 2° periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 8, c. 1, lett. a), n. 1), D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18/04/2017 n. 48 - si è già provveduto a vietare, per un periodo di 90 giorni dalla sua pubblicazione, tutti i giorni, dalle ore 00,00 alle 24,00, il "*consumo di bevande alcoliche all'interno di qualsiasi contenitore e di bevande analcoliche se contenute all'interno di recipienti in vetro o metallo, tutti i giorni dalle ore 00,00 alle ore 24,00 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e per una durata di 90 giorni consecutivi e ininterrotti, sulle aree pubbliche ricomprese all'interno del perimetro rappresentato dai Viali di circonvallazione del centro storico (Porta Ravalдино, Viale Salinatore, Porta Schiavonia, Via Del Portonaccio, Viale Italia, Porta Santa Chiara, Viale Vittorio Veneto, Porta San Pietro, Piazzale del Lavoro, Viale Matteotti, Piazzale Indipendenza, Viale Matteotti, Piazzale della Vittoria, Viale Corridoni, Via Giovanni dalle Bande Nere)*",

- dovendosi intendere per "*bevande analcoliche*" quelle prive o quasi di alcol etilico (per legge, max 1%) la cui conservazione avviene per aggiunta di zucchero, o anidride carbonica, o per pastorizzazione;
- precisando che "*in questo perimetro vengono altresì ricomprese tutte le aree verdi*";

- precisando altresì che era *“escluso dal divieto il consumo delle bevande effettuato all’interno dei pubblici esercizi, delle loro occupazioni di suolo pubblico o privato e quello effettuato all’interno delle occupazioni temporanee autorizzate in occasione di eventi particolari”*;

Atteso che:

il suddetto provvedimento è stato assunto, in particolare, per le seguenti motivazioni:

- il consumo, in genere, di bevande sulle aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete, conseguentemente all'abbandono incontrollato su tali aree delle bottiglie e degli altri contenitori di bevande;
- a causa del consumo incontrollato di bevande alcoliche su aree pubbliche, in particolare, i suddetti episodi, spesso accompagnati da imbrattamento dei luoghi con liquidi organici, assumono maggiore gravità e suscitano maggiore allarme sociale;
- nel Centro Storico del Comune di Forlì il consumo di bevande al di fuori delle aree di pertinenza dei locali di somministrazione, e in particolare il consumo eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche, che si verificano soprattutto nelle ore serali e notturne, è causa di numerose situazioni di disturbo e di degrado urbano segnalati dai residenti e accertati dalla Polizia Locale, come schiamazzi, bivacchi, consumo di alcolici e bevande in genere per strada con abbandono dei relativi contenitori, disturbo della tranquillità e del riposo dei residenti;

Rilevato in particolare che:

- nel Centro Storico, in orario serale e notturno, diverse persone sono solite acquistare in esercizi commerciali di vicinato, con costi ridotti, bevande anche alcoliche che vengono poi consumate per strada, in assembramenti e bivacchi di persone spesso in stato di ubriachezza, con conseguente abbandono dei relativi contenitori senza alcuna attenzione né precauzione;
- l'abbandono dei recipienti in vetro o metallo sul suolo, dopo averne consumato il contenuto, è fonte di degrado e incide negativamente sulla nettezza e sul decoro della zona, costituendo anche un potenziale pericolo in quanto fonte di possibile inciampo ovvero di utilizzo degli stessi contenitori (nel caso in cui siano di vetro o metallo) come oggetti contundenti in caso di risse o colluttazioni;
- l'uso eccessivo di bevande al di fuori dei pubblici esercizi comporta inoltre l'utilizzo delle zone meno illuminate e frequentate per soddisfare i conseguenti bisogni fisiologici, con imbrattamento con liquidi organici;
- le suddette situazioni, ripetutamente segnalate alla Polizia Locale o da questa accertate, ingenerano un maggior senso di insicurezza nei cittadini residenti, rappresentando un elemento di disturbo della quiete pubblica e della civile convivenza e ponendosi in evidente contrasto con le azioni costantemente poste in opera per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
- numerosi sono gli esposti pervenuti alle Forze dell'ordine e alla Polizia Locale che hanno evidenziato come, a causa di quanto sopra descritto, alcune zone del centro storico di particolare pregio architettonico ed ambientale siano spesso teatro di episodi di inciviltà e degrado urbano che si verificano anche in ore diurne, oltretutto notturne;
- quanto lamentato ha trovato oggettivo riscontro negli accertamenti effettuati dato che agli atti del Comando di Polizia Locale sono presenti decine di segnalazioni ed esposti relativi a situazioni di disturbo, e spesso anche di imbrattamento del suolo pubblico con

liquidi organici, provocato da persone in stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche, presenza di bottiglie di vetro anche rotte lasciate a terra in diversi luoghi soprattutto concentrate in aree pubbliche in cui abitualmente si concentrano gruppi di persone (giovani, studenti, persone in situazione di disagio sociale, cittadini stranieri, ecc.);

- i fenomeni descritti sono particolarmente diffusi nelle zone del Centro Storico cittadino, intendendosi per tali quelle ubicate all'interno dei Viali di circonvallazione della città (Porta Ravaldino, Viale Salinatore, Porta Schiavonia, Via Del Portonaccio, Viale Italia, Porta Santa Chiara, Viale Vittorio Veneto, Porta San Pietro, Piazzale del Lavoro, Viale Matteotti, Piazzale Indipendenza, Viale Matteotti, Piazzale della Vittoria, Viale Corridoni, Via Giovanni dalle Bande Nere), zone caratterizzate dalla presenza di medie strutture di vendita e di esercizi di vicinato presso i quali è facile approvvigionarsi di bevande ad un costo conveniente per poi effettuare la consumazione su area pubblica, oltreché di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

- detti fenomeni, recentemente, si sono ulteriormente accentuati; a tal proposito hanno avuto notevole risalto sulla stampa due episodi di rissa con ferimento di alcune persone coinvolte (il primo episodio è accaduto il 25/07/2018 ed il secondo, recentemente, il giorno 10/08/2019 in cui i soggetti coinvolti sono risultati essere in stato di manifesta ubriachezza) e si rende, dunque, necessario adottare specifici provvedimenti finalizzati a contrastarne l'incremento;

Considerato che la vigenza del suddetto divieto, così imposto, per una durata massima di 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'ordinanza è stata ritenuta congrua, prevedendo però che *“nel corso di tale durata, potrà valutarsi la sua efficacia e deterrenza anche ai fini dell'inserimento di apposite prescrizioni nel predetto regolamento comunale previsto dall'art. 50, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 267/2000”*;

Preso atto che, nonostante le misure limitative adottate con la predetta Ordinanza, nei primi 2 mesi di applicazione della medesima si è assistito ancora a fenomeni di abuso di alcol in Centro Storico, soprattutto nelle ore notturne, così come descritto nella relazione della Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese riportante l'attività svolta fino al mese di Ottobre 2019, in cui si osserva in particolare che:

- *“Dal giorno 26 agosto, data di adozione dell'ordinanza sindacale n. 17, al 26 ottobre questo Comando ha effettuato n. 390 controlli in centro storico a Forlì.*

Sono state accertate n. 33 violazioni alla suddetta ordinanza.

Inoltre sono state accertate n. 7 violazioni all'art. 688 del codice penale (manifesta ubriachezza) e n. 8 violazioni al regolamento comunale di polizia urbana.

Le aree del centro storico maggiormente presidiate e controllate, sono state le aree adiacenti a P.zza Saffi (P.tta Della Misura, P.tta XC Pacifici, Chostro San Mercuriale e P.zza XX Settembre, quest'ultima interessata da un esposto presentato da un Istituto Bancario ivi ubicato, il quadrilatero compreso tra le vie Orsini, Palazzola, Fossato Vecchio, Paradiso, la Galleria Mazzini, la zona di P.zza Guido da Montefeltro, P.zza Cavour e via Pisacane).

Durante i numerosissimi servizi effettuati, alcuni svoltisi anche con il supporto della Polizia di Stato e dei Carabinieri, soprattutto in orario serale e con un'aliquota di personale potenziato rispetto ai normali servizi programmati, si è potuto appurare che, nonostante l'impegno profuso, permangono in diverse aree del centro storico situazioni di degrado attribuibili al consumo di alcool che, ingenerando percezione di insicurezza, disincentivano i cittadini dal fruire di tali spazi.

I fenomeni descritti sono diffusi, per lo più, nelle zone del centro storico cittadino, caratterizzate dalla presenza di medie strutture di vendita e di esercizi di vicinato presso i quali è facile approvvigionarsi di bevande ad un costo conveniente per poi effettuare la consumazione su area pubblica, oltreché di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”;

- “si ritiene che vada valutata l’opportunità di prorogare la validità della la predetta ordinanza n. 17 anche oltre il termine della sua scadenza nonché di integrare il suo contenuto con un’ulteriore limitazione oraria alla vendita delle bevande alcoliche in orario notturno da parte degli esercizi di vendita di vicinato ubicati all’interno del centro cittadino”;

Considerato che:

- alla luce di quanto riferito e attestato nella sopra citata Relazione della Polizia Locale dell’Unione di Comuni della Romagna Forlivese, le disposizioni relative alla limitazione del consumo di bevande alcoliche su area pubblica all’interno del Centro Storico adottate con Ordinanza Sindacale Contingibile e Urgente n. 17 del 27/08/2019 non si sono rivelate sufficienti a tutelare completamente il decoro e la vivibilità urbana - con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti - e a far fronte alle avvertite esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini connesso all’eccessivo consumo delle suddette bevande;
- i dati, forniti dalla Polizia Locale, relativi ai fenomeni correlati all’assunzione di bevande alcoliche in Centro Storico evidenziano ancora significative criticità che richiedono l’assunzione di ulteriori urgenti misure di contrasto;

Vista la giurisprudenza costituzionale in materia di libertà di iniziativa economica, la quale ne ammette le limitazioni necessarie a tutelare altri interessi costituzionalmente protetti e richiamata in particolare la sentenza della Corte costituzionale 11-19 dicembre 2012, n. 299, secondo la quale *“la liberalizzazione dell’orario degli esercizi [...] non determina alcuna deroga rispetto agli obblighi e alle prescrizioni cui tali esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali l’ambiente, l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica. Sarà, ad esempio, quindi possibile, già sulla base della vigente legislazione, per l’autorità amministrativa, nell’esercizio dei propri poteri, ordinare il divieto di vendita di bevande alcoliche in determinati orari, oltre a quello legislativamente previsto dall’art. 6 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, recante «Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione»”;*

Considerato pertanto che si rende necessario procedere ad un contemperamento degli interessi meritevoli di tutela che vengono in rilievo, e ritenuto che, all’esito di tale bilanciamento, l’esigenza di tutelare adeguatamente il decoro e la vivibilità urbana con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e alle avvertite esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini, debba essere considerata prevalente rispetto al libero esercizio dell’attività economica;

Ritenuto che - nelle more dell’approvazione, nelle medesime materie di cui al citato art. 50, c. 5, 2° periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, del regolamento comunale previsto dal successivo comma 7-ter - è necessario, data l’urgenza e l’indifferibilità:

- procedere alla reiterazione della precedente Ordinanza Contingibile e Urgente n. 17 del 27/08/2019 per un periodo di ulteriori 90 giorni a decorrere dalla sua data di scadenza (24/11/2019);
- nonché all'adozione di un'ulteriore Ordinanza Sindacale Contingibile e Urgente, con la quale adottare in via temporanea e con riserva, in seguito, di ogni più appropriata iniziativa - sempre al fine di rendere più tempestiva ed efficace l'azione di contrasto ai comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà descritti in premessa e determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche - un provvedimento che disponga, per gli esercizi commerciali di vicinato alimentari e misti, con superficie di vendita fino a mq. 250, ubicati all'interno del Centro Storico come più sopra delimitato - e cioè ubicati nel perimetro rappresentato dai Viali di circonvallazione della città (Porta Ravaldino, Viale Salinatore, Porta Schiavonia, Via Del Portonaccio, Viale Italia, Porta Santa Chiara, Viale Vittorio Veneto, Porta San Pietro, Piazzale del Lavoro, Viale Matteotti, Piazzale Indipendenza, Viale Matteotti, Piazzale della Vittoria, Viale Corridoni, Via Giovanni dalle Bande Nere) - il divieto di vendita di bevande alcoliche, dalle ore 21,30 fino alle ore 07,00, tutti i giorni, per un periodo di 90 giorni consecutivi e ininterrotti a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune;

Ritenuto che, per quanto sopra evidenziato, sussistano i presupposti che autorizzano a provvedere, per il contrasto dei suddetti fenomeni, mediante ordinanza *extra ordinem* contingibile e urgente ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, c. 5, 2° periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 8, c. 1, lett. a), n. 1), D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni dalla L. n. 48 del 18/04/2017”;

Atteso che nella riunione del 06/11/2019 è stata presentata alle Associazioni di Categoria la proposta di adozione della presente Ordinanza Sindacale Contingibile e Urgente, destinata a integrare e rafforzare opportunamente gli effetti della pregressa Ordinanza Sindacale Contingibile e Urgente n. 17 già adottata in data 27/08/2019 e che sarà contestualmente reiterata per un ulteriore periodo di 90 giorni decorrenti dalla sua data di scadenza (24/11/2019);

Visti:

- l'art. 50, c. 5, 2° periodo, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 8, c. 1, lett. b), del D.L. 20.02.2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18.04.2017 n. 48;
- l'art. 7 bis, comma 1-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- la Legge 30/03/2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati”;
- la Legge 24/11/1981, n. 689;
- la Legge Regionale Emilia Romagna 28/04/1984, n. 21;
- l'art. 8, comma 3, della Legge Regionale Emilia Romagna n. 24/03/2004, n. 6;
- l'art. 3 del vigente Regolamento Comunale per la Determinazione e l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative per Violazioni alle Norme dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

ORDINA

1) E' reiterata l'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 17 del 27/08/2019 per un periodo di ulteriori 90 giorni consecutivi e ininterrotti a decorrere dal 24/11/2019 , e per l'effetto:

- è vietato il consumo di bevande alcoliche all'interno di qualsiasi contenitore e di bevande analcoliche se contenute all'interno di recipienti in vetro o in lattina, tutti i giorni dalle ore 00,00 alle ore 24,00 a decorrere dal 24/11/2019 e per una durata di 90 giorni consecutivi e ininterrotti, sulle aree pubbliche ricomprese all'interno del perimetro rappresentato dai Viali di circonvallazione del centro storico (Porta Ravaldino, Viale Salinatore, Porta Schiavonia, Via Del Portonaccio, Viale Italia, Porta Santa Chiara, Viale Vittorio Veneto, Porta San Pietro, Piazzale del Lavoro, Viale Matteotti, Piazzale Indipendenza, Viale Matteotti, Piazzale della Vittoria, Viale Corridoni, Via Giovanni dalle Bande Nere);

- nel suddetto perimetro vengono altresì ricomprese tutte le aree verdi;

- è escluso dal divieto il consumo delle bevande effettuato all'interno dei pubblici esercizi, delle loro occupazioni di suolo pubblico o privato e quello effettuato all'interno delle occupazioni temporanee autorizzate in occasione di eventi particolari.

2) E' fatto divieto agli esercizi commerciali di vicinato alimentari e misti, con superficie di vendita inferiore a mq. 250, ubicati all'interno del Centro Storico come più sopra delimitato - e cioè ubicati nel perimetro rappresentato dai Viali di circonvallazione della città (Porta Ravaldino, Viale Salinatore, Porta Schiavonia, Via Del Portonaccio, Viale Italia, Porta Santa Chiara, Viale Vittorio Veneto, Porta San Pietro, Piazzale del Lavoro, Viale Matteotti, Piazzale Indipendenza, Viale Matteotti, Piazzale della Vittoria, Viale Corridoni, Via Giovanni dalle Bande Nere) - di effettuare la vendita di bevande alcoliche dalle ore 21,30 fino alle ore 07,00, tutti i giorni, per un periodo di 90 giorni consecutivi e ininterrotti a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

AVVERTE

A) Violazione delle prescrizioni di cui al precedente punto 1):

- salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza di tali prescrizioni comporterà - ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;

- ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00.

B) Violazione delle prescrizioni di cui al precedente punto 2):

- la violazione di tali prescrizioni, quando non costituisca reato o violazioni di altre Leggi o Regolamenti, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla Legge n. 689/1981, dalla Legge Regionale Emilia Romagna n. 21/1984, dalla Legge Regionale Emilia Romagna n. 6/2004 e dal vigente Regolamento Comunale per la Determinazione e

l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative per Violazioni alle Norme dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali;

- per la violazione di tali prescrizioni è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 6.000,00;

- ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, **il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 2.000,00.**

DISPONE INOLTRE

• che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e abbia validità:

- **sia con riferimento alle prescrizioni di cui al precedente punto 1)**, già contenute nell'Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 27/08/2019, relative al divieto di consumo di bevande alcoliche in qualunque contenitore e di bevande analcoliche in vetro o lattina su area pubblica:

- **sia con riferimento alle prescrizioni di cui al precedente punto 2)**, relative al divieto di vendita di bevande alcoliche da parte esercizi commerciali di vicinato in orario serale/notturno:

a partire dal 25.11.2019, per un periodo di 90 giorni consecutivi e ininterrotti;

• che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune e inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa e ogni altra forma ritenuta utile;

• che la presente Ordinanza sia trasmessa, per quanto di eventuale competenza e opportuna conoscenza, al Prefetto di Forlì-Cesena, al Questore di Forlì-Cesena, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena e al Comandante della Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

• al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

• al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio.

Il Sindaco

Gian Luca Zattini

documento sottoscritto digitalmente